

REGOLAMENTO DDI LICEO I. VIAN
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Delibera n. 43 del Consiglio di Istituto 1 dicembre 2020

Art. 1
(Scopo)

1. Il Presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto e disciplina, nell'ambito delle disposizioni organizzative sulla modalità di erogazione del servizio e sull'attuazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza degli studenti e dei lavoratori della scuola impartite dal Dirigente Scolastico, lo svolgimento a distanza delle lezioni e delle attività didattiche, delle assemblee degli studenti e dei genitori, del ricevimento dei genitori.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle lezioni e delle attività in DDI all'interno della cornice pedagogica e metodologica individuata dal Piano della DDI deliberato dal Collegio dei docenti.

Art. 2
(Ambiti di adozione della DDI)

1. Al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione, la scuola adotta la Didattica nella modalità digitale integrata (di seguito DDI) esclusivamente fino al perdurare dello stato di emergenza, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, deliberato dal Consiglio dei Ministri.
2. Qualora al fine di garantire il distanziamento necessario al contenimento dell'epidemia solo una parte della classe frequenti la scuola in presenza mentre un'altra parte frequenta a distanza mediante connessioni telematiche o qualora uno o più alunni della classe seguano la didattica da remoto perché si trovano in isolamento o quarantena, la DDI viene utilizzato quale strumento complementare (**DDI complementare**) all'ordinaria didattica in presenza.
3. Nel caso di interruzione del servizio scolastico, resasi necessaria a causa dell'emergenza pandemica, per tutti gli alunni della scuola o per interi gruppi classe, la DDI diviene strumento sostitutivo dell'ordinaria didattica in presenza (**DDI sostitutiva**).
4. Nel caso in cui un docente e l'intero gruppo classe cui egli è assegnato si trovino nella condizione di isolamento fiduciario o quarantena, qualora il docente non si trovi in condizione certificata di malattia, le lezioni e le attività didattiche potranno essere svolte dal docente per la classe in modalità DDI sostitutiva.
5. Nel caso di un docente che si trovi in condizione di quarantena o di isolamento fiduciario e non si trovi in stato di malattia certificata, qualora l'orario delle lezioni preveda la compresenza del docente con altri insegnanti presenti in servizio, previa valutazione di opportunità del Dirigente Scolastico relativa, fra l'altro, alla possibilità di garantire adeguata sorveglianza alla classe e all'adeguatezza dei dispositivi di connettività presenti in classe, la lezione sarà svolta dal docente dal proprio domicilio mediante DDI sostitutiva.
6. Nell'ipotesi di attivazione di percorsi di istruzione ospedaliera o domiciliare, su richiesta delle famiglie e sulla base di un progetto approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto, potrà essere valutato dal Consiglio di classe l'opportunità di adottare modalità di DDI complementare per gli alunni interessati, nell'ambito delle misure di didattica a distanza già previste dalle Linee guida sull'istruzione ospedaliera e l'istruzione domiciliare.

Art. 3

(Affidamento di dispositivi in comodato d'uso gratuito)

1. La scuola, al fine esclusivo di consentire adeguata fruizione ed erogazione delle lezioni e delle altre attività didattiche a distanza, affida in comodato d'uso gratuito a studenti e docenti gli strumenti informatici di cui dispone, previa richiesta motivata degli interessati, secondo la procedura e le priorità individuate nei commi successivi.
2. Il consiglio di Istituto delibera i criteri di assegnazione dei dispositivi agli studenti bisognosi. Nel caso in cui la richiesta di strumentazioni da parte delle famiglie superi la disponibilità della scuola, la segreteria amministrativa provvederà a redigere una graduatoria basata sui suddetti criteri che dovranno in ogni caso tenere in debito conto le situazioni di disabilità (ex L. 104/1992) o di bisogni educativi speciali (ex Dir. 27 dicembre 2017) degli studenti richiedenti.
3. Successivamente ed in modo subordinato al soddisfacimento dell'intero fabbisogno delle famiglie aventi diritto in base ai criteri individuati dal consiglio di istituto, i docenti possono accedere all'utilizzo, in comodato d'uso gratuito, delle strumentazioni della scuola mediante richiesta motivata indirizzata al Dirigente Scolastico. La concessione dei dispositivi sarà disposta a giudizio del Dirigente Scolastico sull'effettiva utilità dello strumento richiesto ai fini dello svolgimento della prestazione di lavoro.
4. L'accesso al comodato d'uso gratuito da parte dei docenti di cui al comma precedente avverrà prioritariamente a vantaggio dei docenti con contratto a tempo determinato ed esclusivamente in subordine al soddisfacimento del fabbisogno di questi ultimi, anche a vantaggio dei docenti con contratto a tempo indeterminato. Resta salva la discrezionalità del Dirigente Scolastico circa la valutazione sull'effettiva utilità dello strumento richiesto, di cui al comma precedente.
5. Il personale e gli studenti si impegnano a custodire e restituire in buono stato i dispositivi ricevuti in comodato d'uso gratuito dalla scuola e rispondono di eventuali danni cagionati ad essi da un utilizzo inappropriato. Gli studenti rispondono personalmente di eventuali danni alla strumentazione cagionata da uso inappropriato, secondo quanto previsto nel successivo art. 14..

Art. 4

(Infrastruttura tecnologica della scuola)

1. Prima dell'inizio delle lezioni il personale tecnico effettua la ricognizione dei dispositivi in uso in tutte le classi e nei laboratori nonché dello stato della connessione alla rete internet. Il risultato di tale indagine viene riportato al Dirigente scolastico che, informando il Consiglio di Istituto, provvede a disporre gli eventuali acquisti e gli eventuali interventi di manutenzione necessari a consentire il buon andamento delle attività di DDI.
2. Durante lo svolgimento delle lezioni in modalità DDI gli assistenti tecnici vigilano sul buon funzionamento delle apparecchiature e della rete, intervenendo su richiesta dei docenti e fornendo al Dirigente Scolastico periodici resoconti circa lo stato ed il funzionamento dell'infrastruttura telematica.

Art. 5

(Tipologia di alunni in DDI)

1. In vigore dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, gli studenti impegnati nelle

- attività della DDI fruiscono del servizio scolastico presso il proprio domicilio.
2. Qualora le disposizioni dell'Autorità amministrativa lo consentano, previa motivata richiesta delle famiglie, gli studenti che presentano oggettive difficoltà di connessione presso il proprio domicilio o che non dispongono presso il proprio domicilio di un ambiente idoneo allo svolgimento delle attività didattiche, possono svolgere le attività di DDI presso i locali che la scuola mette a disposizione, alla presenza di docenti della scuola stessa.
 3. Qualora le disposizioni dell'Autorità amministrativa lo consentano, previa motivata richiesta delle famiglie, gli studenti con disabilità e DSA seguono le attività di DDI presso la sede scolastica alla presenza di docenti della scuola.
 4. Qualora le disposizioni dell'Autorità amministrativa lo consentano, previa richiesta della famiglia motivata da esigenze riscontrabili nei Piani didattici personalizzati e previo parere del consiglio di classe, gli altri alunni con Bisogni educativi speciali, seguono le attività in DDI presso la sede scolastica alla presenza di docenti della scuola.
 5. Qualora l'erogazione del servizio scolastico avvenga in modalità DDI sostitutiva mediante prestazione lavorativa da parte del docente dal proprio domicilio, il Dirigente scolastico, nell'ambito delle proprie prerogative di organizzazione del lavoro e del servizio, dispone riguardo la necessaria presenza di un congruo numero di docenti che garantiscano la sorveglianza e l'assistenza degli alunni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 6

(Programmazione didattica)

1. Il Collegio dei Docenti e i Dipartimenti disciplinari, nel corso delle prime riunioni di programmazione didattica dell'anno scolastico, riconsiderano traguardi di apprendimento, le metodologie didattiche e i criteri di valutazione provvedendo alle eventuali rimodulazioni necessarie a permettere il conseguimento delle competenze attese anche mediante le modalità di DDI. I Dipartimenti disciplinari nel corso delle successive riunioni dell'anno scolastico, monitorano l'andamento delle attività didattiche relativamente alle discipline di competenza.
2. I consigli di classe, durante le prime riunioni dell'anno scolastico, modulano la programmazione delle attività didattiche anche in previsione dell'utilizzo della DDI.
3. Nell'annuale programmazione disciplinare i singoli docenti, in sinergia con i Dipartimenti disciplinari e con i consigli di classe, prevedono eventuali rimodulazione di obiettivi, metodologie didattiche e strumenti di verifica, anche in previsione dell'utilizzo della DDI.
4. Le rimodulazioni delle e programmazioni del Consiglio di classe e dei docenti di cui ai commi precedenti tengono in debito conto le esigenze di studenti disabili e con Bisogni educativi speciali così come risultanti dai Piani educativi individualizzati e dai Percorsi didattici personalizzati.
5. Dipartimenti disciplinari, Consigli di Classe e Singoli docenti provvedono, nel corso delle successive riunioni dell'anno scolastico, ad aggiornare le programmazioni anche alla luce di eventuali esigenze didattiche emergenti per l'utilizzo della DDI.
6. Qualora nel corso dell'anno scolastico si sia reso necessario l'utilizzo della DDI, le relazioni di fine anno dei docenti riporteranno le dovute considerazioni circa l'efficacia, i punti di forza e di debolezza della stessa.

Art. 7

(Piattaforma per la DDI)

1. Nelle more della realizzazione di una piattaforma ministeriale per la didattica a distanza, la scuola elegge quale strumento di erogazione del servizio scolastico a distanza la piattaforma Google suite (d'ora in poi *Piattaforma*).
2. I collegamenti in modalità sincrona avvengono mediante lo strumento di videoconferenza della *Piattaforma* denominato "g-meet".
3. I docenti accedono alla *Piattaforma* esclusivamente utilizzando l'account istituzionale nome.cognome@liceovian.edu.it.
4. Non è consentito l'utilizzo degli account istituzionali al di fuori delle attività didattiche, della comunicazione istituzionale o della corretta comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e studenti.
5. I docenti, nell'ambito della propria autonomia professionale, sono liberi di utilizzare gli strumenti che la *Piattaforma* mette a disposizione (Classroom, gmail, hang out, drive, etc.). 6. L'istituzione scolastica non risponde dell'uso di altre applicazioni per la comunicazione con gli studenti, individuando la *Piattaforma*, oltre al Registro elettronico, come canale di comunicazione istituzionale.
6. L'utilizzo di piattaforme diverse dalla *Piattaforma* per la didattica a distanza da parte di un docente deve essere espressamente autorizzato dal Dirigente Scolastico.
7. Il Team per l'innovazione digitale (d'ora in poi TID) fornisce il necessario supporto tecnico organizzativo ai docenti dell'istituto. Il docente che riscontra problemi di natura tecnica nell'uso della piattaforma invia una email di richiesta di intervento al TID all'indirizzo di posta elettronica: tid@liceovian.edu.it.

Art. 8 (Repository)

1. In appositi spazi virtuali presenti sulla *Piattaforma*, denominati drive, i docenti potranno condividere con gli altri colleghi il materiale didattico autoprodotta o, in conformità con le leggi sul diritto di autore, materiale prodotto da altri autori.
2. I docenti potranno condividere con gli alunni delle proprie classi il materiale didattico sia predisponendo cartelle condivise con le classi nell'omonima sezione del registro elettronico, sia attraverso lo strumento Drive della *Piattaforma*.

Art. 9 (Organizzazione delle attività in DDI – Curricolo obbligatorio)

1. Le attività di DDI possono avvenire in modo sincrono (ADS), ossia caratterizzate dall'interazione in tempo reale fra insegnante e studenti mediante connessione simultanea alla *Piattaforma*, oppure asincrone (ADA) caratterizzate dall'assenza di interazione in tempo reale e di connessione simultanea di docente e studenti alla *Piattaforma*.
2. Attività sincrone e asincrone sono tra loro complementari e concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.
3. Nell'esercizio della propria autonomia professionale, il docente stabilisce se indirizzare le attività sincrone all'intero gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni. In quest'ultimo caso il docente

assegna attività asincrone per il periodo di tempo in cui gli alunni non sono connessi annotando sul registro di classe il tipo di attività assegnata e il tempo previsto per il suo svolgimento.

4. Di ciascuna attività didattica asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali, con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
5. Il docente ha facoltà di introdurre opportuni momenti di pausa in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni, anche nel caso di unità oraria inferiore ai 60 minuti. 6. Il bilanciamento tra le attività sincrone e le attività asincrone per ogni disciplina è affidato all'autonomia professionale del singolo docente che ha cura di organizzare l'attività nel rispetto dei tempi di attenzione e di apprendimento degli studenti, prevedendo anche pause atte ad evitare la sovraesposizione oculare agli schermi e a salvaguardare il benessere psico-fisico degli studenti. Ove possibile, il docente privilegia attività asincrone che non comportino l'utilizzo di schermi da parte degli studenti.
6. Nell'effettuare il bilanciamento di cui al comma precedente, il docente garantisce in ogni caso lo svolgimento di attività sincrone per una durata media complessiva, nell'arco della settimana, corrispondente ad almeno 40 minuti per ogni ora di lezione prevista in orario settimanale.
7. Il bilanciamento complessivo tra le attività sincrone e asincrone di tutte le discipline per l'intera classe è garantito dal Consiglio di classe che monitora sul rispetto delle misure atte a perseguire l'efficacia della DDI ed a garantire la salvaguarda della salute psico-fisica degli studenti.
8. Nel corso delle riunioni dei Consigli di classe i rappresentanti dei genitori ed i rappresentanti degli studenti riferiscono riguardo le problematiche relative al bilanciamento dei carichi di lavoro. Al di fuori delle riunioni dei consigli di classe i Coordinatori raccolgono eventuali richieste provenienti dai rappresentanti dei genitori e degli studenti al fine eventuale di rimodulare l'organizzazione dell'attività didattica del Consiglio di classe.
9. I Coordinatori di classe riferiscono al Dirigente scolastico le criticità riguardanti il bilanciamento dei carichi di lavoro che non hanno trovato soluzione con le strategie elencate nei commi precedenti.

Art. 9-bis

(Organizzazione delle attività in DDI – Curricolo riservato alla scuola)

1. Nel caso in cui provvedimenti o provvedimenti dell'Autorità amministrativa impongano l'utilizzo della DDI sostitutiva, i progetti didattici che compongono il curricolo opzionale sono riconsiderati dai docenti proponenti esclusivamente al fine di prevedere le modalità che consentono la partecipazione degli alunni alle proposte formative in modalità DDI.
2. I docenti responsabili dei progetti di cui al comma precedente, supportati dal Team per l'innovazione digitale e dal personale tecnico, avranno cura di predisporre l'infrastruttura digitale necessaria per lo svolgimento delle attività relative al progetto in modalità a distanza.
3. Gli interventi di esperti esterni potranno essere effettuati anche mediante la *Piattaforma*. Il Team per l'innovazione digitale provvederà, su richiesta del docente responsabile del progetto, a fornire agli esperti esterni un account istituzionale per partecipare alle video-conferenze.

Art. 10
(Orario delle lezioni)

1. La DDI complementare si svolge secondo l'orario settimanale ordinario predisposto dal Dirigente Scolastico. Alunni in presenza ed alunni in DDI seguono il medesimo orario delle lezioni. Il docente, nell'ambito della propria autonomia professionale, stabilisce i diversi tempi di connessione con gli alunni in DDI in funzione del tipo di attività da svolgere ed evitando sovraesposizione oculare agli schermi da parte degli alunni.
2. La DDI sostitutiva si svolge secondo l'orario settimanale ordinario predisposto dal Dirigente scolastico. Per esigenze didattiche i Consigli di classe possono proporre al Dirigente Scolastico l'adozione di un diverso piano settimanale stabile delle lezioni che sarà tempestivamente comunicato alle famiglie degli studenti.
3. Il docente integra le attività sincrone con quelle in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio.
4. Anche al fine di garantire quindici minuti di pausa ogni centoventi minuti di applicazione continuativa ai videotermini, previsti dall'art. 175 c. 3 D.lgs. n. 81/2008, l'orario delle lezioni prevede due ricreazioni durante le quali gli alunni potranno disconnettersi e non saranno tenuti a svolgere nessun tipo di attività didattica sia sincrona che asincrona. Le ricreazioni si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 10:15 e dalle ore 12:05 alle ore 12:20. Resta ferma la possibilità per il docente di introdurre ulteriori pause ai sensi dell'art. 9 c. 5.
5. In caso di lockdown sono svolte almeno venti ore di lezione settimanali di didattica in modalità sincrona per tutta la classe. La quota oraria complessiva di DDI, assegnata a ciascuna disciplina, è proporzionale alla quota oraria settimanale prevista nel curriculum, salvo diversa indicazione contenuta nella programmazione del Consiglio di Classe. L'orario delle lezioni garantirà quindici minuti di pausa ogni centoventi minuti di applicazione continuativa ai videotermini. Sono fatte salve le disposizioni relative alle pause dell'attività didattica recate nei commi precedenti.

Art. 11
(Attestazione delle presenze)

1. L'attestazione della presenza in servizio dei docenti avviene mediante l'apposizione della firma sul registro elettronico. Le credenziali di accesso sono custodite con cura dai docenti e non sono cedute per nessun motivo a terzi.
2. La presenza degli alunni alle lezioni è attestata attraverso il registro elettronico. La presenza di alunni che partecipano alle lezioni o alle attività didattiche in modalità DDI, dal proprio domicilio o da locali della scuola appositamente adibiti, sarà debitamente annotata nel registro elettronico apponendo il simbolo di spunta nell'apposito controllo.
3. L'assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
4. Il docente della prima ora effettua l'appello nominale degli alunni della classe, apponendo sul registro elettronico la spunta relativa per segnalare eventuali assenze. L'appello, per gli alunni in DDI si svolge mediante lo strumento di videoconferenza della *Piattaforma* (d'ora in poi g-meet). Gli alunni sono tenuti a connettersi utilizzando esclusivamente il proprio account istituzionale nome.cognome@liceovian.edu.it.
5. Qualora, per difficoltà tecniche legate alla connessione o alla strumentazione di cui dispongono,

alcuni alunni connessi alla *Piattaforma* non riescano a rispondere all'appello, ai fini della registrazione della presenza sarà sufficiente il riscontro della connessione dell'alunno alla *Piattaforma* stessa. Sarà cura del docente verificare, nel corso della lezione, l'effettiva partecipazione dell'alunno stesso, annotando eventualmente sul registro elettronico, nell'area personale dello studente, eventuali riscontri negativi.

6. I docenti delle ore successive effettuano un riscontro sull'effettiva presenza degli alunni, sia in presenza che in DDI, registrando sul Registro elettronico l'assenza di alunni che risultavano presenti nelle ore precedenti come uscita anticipata, disponendo che le ore perse non vengano computate nel cumulo delle ore di lezione effettuate dell'alunno nell'anno scolastico e che l'uscita debba essere giustificata. L'accertamento della presenza degli alunni è effettuato anche da esperti esterni che svolgano attività didattiche nell'ambito dei progetti di curvatura del curriculum mediante la compilazione di un registro appositamente predisposto dalla scuola.
7. Se il docente riscontra la presenza di alunni che risultavano assenti durante le ore precedenti, sul Registro elettronico sarà annotata, a carico dell'alunno, un'entrata in ritardo e si disporrà sul registro, che le ore perse non vengano computate nel cumulo delle ore di lezione effettuate dell'alunno nell'anno scolastico e che il ritardo debba essere giustificato.
8. Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'ingresso o la connessione degli alunni è consentita non oltre la seconda ora di lezione e l'uscita o la disconnessione è consentita non prima della quarta ora di lezione.
9. Durante tutte le ore di lezione, i docenti vigilano affinché nessuno studente si connetta discrezionalmente scegliendo di partecipare solo alle lezioni ed alle attività di alcune discipline.
10. Al fine di evitare o ridurre il ricorso a motivazioni surrettizie legate alle difficoltà di connessione, qualora un docente riscontri una irregolarità nella frequenza giornaliera da parte di uno studente, questa sarà annotata nell'area personale del registro insieme alla eventuale motivazione adottata dall'alunno. Tale annotazione non costituisce in nessun caso provvedimento disciplinare.
11. Qualora a carico di uno studente risultino diverse annotazioni di cui al comma precedente, il coordinatore di classe provvede a contattare la famiglia per segnalare le eventuali difficoltà e per cercare eventuali soluzioni al problema della frequenza irregolare dell'alunno, invitando, eventualmente, la famiglia e l'alunno stesso ad usufruire delle postazioni per la DDI presenti a scuola.

Art. 12

(Attestazione dell'attività svolta dal docente)

1. Sul registro elettronico il docente annota il tipo di attività svolta, precisando se tale attività sia avvenuta in modalità sincrona o in modalità asincrona. Le interruzioni nella connessione di durata significativa devono essere diligentemente annotate dal docente sul registro elettronico, indicando se tali interruzioni siano dovute ad inconvenienti di natura tecnica o siano state programmate per l'espletamento di attività asincrone o per concedere momenti di pausa agli studenti.
2. Nel caso in cui vengano svolte attività di verifica degli apprendimenti con conseguente valutazione, effettuata sulla base dei criteri di valutazione deliberati nel PTOF, il docente appone la stessa sul registro elettronico, indicando sulla pagina relativa all'argomento della lezione le modalità con cui si sono svolte le prove di verifica.
3. Lo strumento utile all'attestazione del servizio degli esperti che svolgano attività didattiche e lezioni è la *Piattaforma*.

Art. 13
(Comportamento degli alunni in DDI)

1. L'ambiente virtuale della *Piattaforma* costituisce a tutti i sensi ed effetti ambiente scolastico, per cui lo studente adotta un comportamento rispettoso dei principi che informano la vita scolastica conservando i diritti e mantenendo i doveri previsti dalla Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al DM 249/1998 e s.m.i.
2. La *Piattaforma* possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cd log di accesso. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio e di fine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La *Piattaforma* è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
3. Gli studenti si connettono alla *Piattaforma* esclusivamente attraverso l'account istituzionale e all'orario stabilito avendo cura di disporre di tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell'attività. Rispondono, utilizzando il microfono, all'appello. Su richiesta dell'insegnante, attivano la telecamera. In caso di malfunzionamento del microfono rispondo al docente mediante la chat impegnandosi a risolvere tempestivamente le difficoltà tecniche.
4. Il link di accesso alla *Piattaforma* è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe.
5. Lo studente ha cura di seguire le attività in DDI in un ambiente consono all'apprendimento privo di rumori di fondo, indossando un abbigliamento adeguato.
6. Le richieste di intervento durante l'attività sincrona dovranno avvenire secondo la modalità indicata dal docente al fine di permettere la partecipazione ordinata di tutti alla lezione. 7. Lo studente risponde tempestivamente alle richieste di intervento del docente. 8. Lo studente non diffonde immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle video lezioni, non disturba lo svolgimento delle stesse, non utilizza gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
10. Lo studente utilizza la *Piattaforma* mostrando rispetto e considerazione per compagni e docenti. 10. Lo studente si astiene dal produrre post o commenti che siano irrispettosi, offensivi o discriminatori.
11. Per le modalità di partecipazione alle attività didattiche in DDI, lo studente si attiene rigorosamente alle indicazioni fornite dal docente.
12. Le infrazioni al codice disciplinare delineato nei precedenti commi comporta l'irrogazione delle sanzioni previste nell'art. 14

Art. 14
(Infrazioni al codice disciplinare e relative sanzioni)

1. A carico dello studente che si renda artefice di violazioni delle regole di condotta delineate nel precedente articolo è avviato il relativo procedimento amministrativo che può condurre all'irrogazione della sanzione individuata sulla base della Tabella riportata in allegato al presente regolamento.
2. La menzione sul registro elettronico va apposta nella sezione denominata Note disciplinari dopo aver selezionato l'alunno cui si riferisce. Essa non costituisce provvedimento disciplinare e non comporta conseguenze a carico della valutazione del comportamento dell'alunno.
3. Il superamento di 3 menzioni sul registro elettronico comporta l'irrogazione di un ammonimento da

parte del Dirigente scolastico.

4. Una menzione sul registro elettronico successiva all'ammonizione del Dirigente scolastico comporta l'avvio di un provvedimento disciplinare a carico dello studente che potrà comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare secondo quanto previsto del Regolamento di Istituto così come integrato dal presente Regolamento. Le sanzioni disciplinari concorrono, a tutti gli effetti previsti dalla legge e dai regolamenti di istituto, alla valutazione intermedia e finale dell'alunno ad opera del Consiglio di classe.

Art. 15

(Comunicazioni scuola famiglia)

1. La comunicazione relativa alle attività svolte in DDI, alle valutazioni conseguite dallo studente nelle singole prove di verifica e alle annotazioni personali avviene attraverso il registro elettronico. 2. Le comunicazioni relative all'organizzazione dell'attività didattica e della vita scolastica avvengono attraverso la pubblicazione di comunicazioni circolari sul sito web della scuola.
2. In vigenza dello stato di emergenza, qualora non sia possibile lo svolgimento dei colloqui antimeridiani e pomeridiani fra familiari e singoli docenti nell'usuale modalità in presenza, questi si svolgono, secondo il calendario annuale dei colloqui pubblicato sul sito della scuola, a distanza e secondo le modalità indicate dai docenti. La prenotazione dei colloqui avverrà mediante il registro elettronico. Particolari esigenze che richiedano l'effettuazione di colloqui in presenza saranno valutate dal Dirigente scolastico.
3. Il docente indica ai genitori degli alunni la modalità con la quale sarà effettuato il colloquio antimeridiano, annotandola nell'apposita area del registro elettronico. Qualora la modalità prescelta sia quella della *Piattaforma* il docente provvede a fornire ai genitori il link di accesso alla videoconferenza.
4. I colloqui pomeridiani non in presenza avvengono mediante g-meet. I genitori si prenotano sul registro elettronico. I docenti predispongono il registro prevedendo almeno 30 colloqui ed una pausa della durata di 15 minuti.
5. Il docente annoterà sul registro elettronico data, ora e, eventualmente, argomento del colloquio.
6. Le famiglie e gli studenti, nel rispetto del diritto alla disconnessione dei docenti, si astengono dal contattare i docenti in orari diversi dall'orario di apertura al pubblico della scuola e utilizzano esclusivamente email istituzionale del docente o registro elettronico, salvo diversa indicazione del docente stesso.

Art. 16

(Assemblee di istituto)

1. Durante il perdurare dello stato di emergenza, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, deliberato dal Consiglio dei Ministri, gli studenti mantengono il diritto di riunirsi in assemblea d'istituto ai sensi dell'art. 12 c. 1 D.Lgs. 297/1994 nelle modalità già previste dal Regolamento d'Istituto che sono integrate e, ove non compatibili, sostituite dai successivi commi del presente articolo.
2. Al fine di consentire il distanziamento sociale, imposto dall'Autorità amministrativa allo scopo di contrastare la diffusione dell'epidemia di Covid-19, e in caso di impossibilità, parziale o totale, di utilizzo dei locali della scuola è consentito l'utilizzo della *Piattaforma* per lo svolgimento delle assemblee di istituto.

3. L'utilizzo della *Piattaforma* avverrà attraverso un account d'istituto che sarà gestito dagli studenti maggiorenni del comitato studentesco.
4. Per le adunanze è consentito l'utilizzo di altre tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - a. l'identificazione dei partecipanti esclusivamente tramite account d'Istituto nome.cognome@liceovian.edu.it per gli alunni della scuola e con l'indirizzo e-mail comunicato in forma ufficiale in segreteria per i componenti esterni;
 - b. la riservatezza della seduta mediante l'adozione di ragionevoli misure tecniche e procedurali per preservare la sicurezza dei dati e delle informazioni in termini di riservatezza e integrità;
 - c. la percezione diretta sia in audio che in video dei partecipanti;
 - d. la possibilità d'intervento, nonché il diritto di voto, in tempo reale;
 - e. la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti, mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - f. la possibilità di esprimere il proprio voto sull'argomento posto in votazione;
 - g. l'approvazione del verbale.
5. Agli studenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico, né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
6. E' fatto assoluto divieto di invitare terze persone alla videoconferenza.
6. Compatibilmente con i provvedimenti amministrativi vigenti, previa motivata richiesta al Dirigente scolastico da inoltrarsi con congruo anticipo, la scuola mette a disposizione degli alunni con difficoltà di connessione ambienti e strumenti che consentono di partecipare all'assemblea garantendo il distanziamento prescritto e la sorveglianza del personale ausiliario.
7. Qualora il numero dei partecipanti all'assemblea di istituto in modalità telematica non ne consenta l'ordinato svolgimento, ai sensi dell'art. 13 c. 3 D.Lgs. 297/1994 essa potrà svolgersi anche per classi parallele ovvero in streaming su youtube con possibilità di intervento attraverso la chat per interagire con i rappresentanti di istituto. Il Regolamento di cui al comma 6 provvede a disciplinare, fra l'altro, tale modalità di svolgimento.
8. Ai sensi dell'art. 14 c. 1 D.Lgs. 297/1994, Il Comitato studentesco di istituto provvede ad integrare il Regolamento di funzionamento dell'assemblea di istituto prevedendo la modalità di svolgimento che garantisca l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti attraverso l'utilizzo della *Piattaforma* o di altra infrastruttura telematica. L'integrazione al regolamento, che dovrà necessariamente prevedere modalità atte a garantire quanto previsto nel c. 3 lettere dalla a) alla g), è inviato in visione al Consiglio di istituto.
9. Su richiesta del comitato studentesco d'istituto, il Team per l'innovazione digitale offre il supporto necessario alla predisposizione della *Piattaforma* o di altra infrastruttura telematica. 11. Il Dirigente scolastico, i suoi delegati e i docenti della scuola che intendano partecipare all'assemblea d'istituto potranno connettersi alla *Piattaforma* mediante il proprio account istituzionale informandone il comitato studentesco di istituto.

Art. 17
(Assemblee di classe)

1. Durante il perdurare dello stato di emergenza, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, deliberato

dal Consiglio dei Ministri, gli studenti mantengono il diritto di riunirsi in assemblea di classe ai sensi dell'art. 12 c. 1 D.Lgs. 297/1994 nelle modalità già previste dal Regolamento d'Istituto che sono integrate e, ove non compatibili, sostituite dai successivi commi del presente articolo.

2. Al fine di consentire il distanziamento sociale, imposto dall'Autorità amministrativa allo scopo di contrastare la diffusione dell'epidemia di Covid-19, e in caso di impossibilità, parziale o totale, di utilizzo dei locali della scuola è consentito l'utilizzo della *Piattaforma* per lo svolgimento delle assemblee di classe.
3. Compatibilmente con i provvedimenti amministrativi vigenti, previa motivata richiesta al Dirigente scolastico da inoltrarsi con congruo anticipo, la scuola mette a disposizione degli alunni con difficoltà di connessione ambienti e strumenti che consentono di partecipare all'assemblea garantendo il distanziamento prescritto e la sorveglianza del personale ausiliario.
4. Il docente in servizio si connette alla Piattaforma con il proprio account ed effettua l'appello come di consueto, annotando sul registro elettronico, nella sezione "argomento della lezione" che durante quell'ora si svolge l'assemblea di classe.
5. L'assemblea, autogestita dagli alunni della classe, si svolge sulla *Piattaforma* mediante la videoconferenza predisposta dal docente in servizio con il proprio account. Qualora la durata dell'assemblea si estenda per due ore consecutive e coinvolga l'orario di due diversi docenti, il docente uscente sospende l'assemblea e chiude il proprio account, mentre il docente subentrante accede alla *Piattaforma*, effettua l'appello e consente la ripresa dell'assemblea stessa da parte degli studenti attraverso g-meet.
6. Agli studenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico, né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie). 7. È fatto assoluto divieto di invitare terze persone alla videoconferenza.
7. Il docente interviene, a suo insindacabile giudizio, qualora non sussistano le condizioni per l'ordinato svolgimento dell'assemblea disponendone, eventualmente, la cessazione.

Art. 18 (Privacy)

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
 - a. Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - b. Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
 - c. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Allegato

Tabella delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 14 c.1

REGOLA DI COMPORTAMENTO	SANZIONE PREVISTA IN CASO DI INFRAZIONE
Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma Axios o alla piattaforma G Suite e non divulgarla a nessuno per alcun motivo.	Sospensione da 1 a 3 giorni
Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità.	Menzione sulla sezione "note disciplinari" del registro di classe
Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe.	Menzione sulla sezione "note disciplinari" del registro di classe (non costituisce provvedimento disciplinare)
Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni.	Menzione sulla sezione "note annotazioni" del registro di classe
Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 min. di ritardo. Reiterati ritardi comportano l'applicazione della sanzione.	Menzione sulla sezione "note disciplinari" del registro di classe
Rispettare le indicazioni del docente.	Menzione sulla sezione "note disciplinari" del registro di classe
Intervenire, in modo appropriato, attivando il microfono ed il video, su indicazione del docente.	Menzione sulla sezione "note disciplinari" del registro di classe
Disattivare il microfono alla fine dell'intervento. Essere disponibili, a richiesta del docente, con video e audio durante l'intera sessione di lavoro.	Menzione sulla sezione "note disciplinari" del registro di classe
Evitare inquadrature diverse dal volto.	Menzione sulla sezione "note disciplinari" del registro di classe

Non condividere il <i>link</i> del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe.	Sospensione da 3 a 5 giorni
Non registrare né divulgare la lezione. Qualsiasi forma di registrazione deve essere espressamente autorizzata dal docente. La divulgazione è sempre vietata.	Sospensione da 1 a 5 giorni
Durante le lezioni sincrone evitare di mangiare, bere e fumare.	Menzione sulla sezione “note disciplinari” del registro di classe
Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo- classe.	Menzione sulla sezione “note disciplinari” del registro di classe nel caso di prima infrazione; menzione sulla sezione “note disciplinari” del registro di classe o sospensione da 1 a 3 giorni, a seconda della gravità, per le infrazioni successive.
Consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti.	Menzione sulla sezione “note disciplinari” del registro di classe
Non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.	Sospensione da 3 a 5 giorni
Rispettare i compagni e i docenti, nel linguaggio e nel comportamento e collaborare con tutti gli utenti della classe.	Sospensione da 1 a 3 giorni